

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA
di
AiFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, strumento essenziale per il corretto funzionamento del modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di AiFOS (reati presupposto), in applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".
2. Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato da AiFOS.

Art. 2
Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

1. Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo di AiFOS ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello") è istituito - con delibera del Comitato di Presidenza del 26 novembre 2009, ratificata in data 1 dicembre 2009 dal Consiglio Nazionale - un Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo") con struttura collegiale, composto da tre membri di cui uno esterno.
2. Al membro esterno è affidata la funzione di Presidente.
3. I componenti dell'Organismo devono possedere una buona conoscenza dell'Associazione e dei compiti da questa svolti, devono essere particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione e gestione aziendale, gestione delle risorse finanziarie, gestione amministrativa e contabile delle organizzazioni no profit. Inoltre, devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161, del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione).
4. La presenza di soggetti esterni ad AiFOS, tra i componenti dell'Organismo, garantisce l'autonomia e l'indipendenza dello stesso. Tra i soggetti interni possono essere nominati solo coloro che si trovano in posizione apicale. In ogni caso, il Presidente, al momento della nomina, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, ad AiFOS da vincoli di dipendenza e/o subordinazione. Inoltre, i componenti dell'Organismo non dovranno essere legati da vincoli di parentela con il Vertice di AiFOS.

Art. 3
Funzioni e poteri

1. L'Organismo è interno ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:
 - identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
 - mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione Normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
 - collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici di comportamento interni;
 - avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
 - accedere a tutte le attività svolte da AiFOS ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;
 - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi, i dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni di AiFOS del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari, nonché istituendo specifici corsi di formazione/informazione;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
 - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
 - vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello;
 - attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.
3. In relazione alle funzioni svolte, l'Organismo riferisce:
- con cadenza almeno annuale al Consiglio Nazionale;
 - in via continuativa al Comitato di Presidenza.
4. L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità.
- In tale ambito, collaborando anche con il Vertice di AiFOS, l'Organismo assolve inoltre alle seguenti funzioni:
- definire le iniziative ritenute idonee alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
 - coordinare l'elaborazione di protocolli e procedure di attuazione delle norme del Codice Etico;
 - promuovere la revisione periodica sia del Codice Etico sia dei protocolli e delle procedure di attuazione;
 - vigilare sull'osservanza, il rispetto e l'applicazione del Codice Etico e, nei casi di inosservanza, attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
 - riportare periodicamente al Comitato di Presidenza sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.
5. L'Organismo si riunisce, almeno trimestralmente, presso la sede di AiFOS. Sono valide le riunioni tenute anche al di fuori di tale sede.
6. Le convocazioni sono a cura del Presidente ed avvengono tramite posta elettronica o altro strumento idoneo contenente gli argomenti da trattare nel corso della riunione.
7. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.
8. L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa di almeno la metà dei suoi componenti ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, oppure quando sia necessario intervenire su: aspetti organizzativi connessi ad attività a rischio; attività connesse ai rapporti con la P.A.; situazioni particolari di diversa specie e natura.
9. Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo è attribuito un budget di spesa, su base annua, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

Art. 4
Modalità di funzionamento

1. L'Organismo è validamente riunito quando sono presenti il Presidente ed almeno uno degli altri due componenti.
Ogni membro dell'Organismo esprime un voto.
Le decisioni dell'Organismo sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. È facoltà dell'Organismo convocare, per assistenza e/o consulenza, soggetti dell'organizzazione di AiFOS o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.
Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

Art. 5
Verbalizzazione delle sedute

1. Delle riunioni dell'Organismo è redatto un verbale da parte del segretario nominato dall'Organismo stesso. Il segretario su mandato del Presidente può curare anche la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione degli stessi al Comitato di Presidenza.
2. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.
3. I verbali sono firmati dal Presidente e dai componenti dell'Organismo presenti alla riunione, e sono conservati a cura del segretario.

Art. 6
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

Art. 7
Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. In ogni caso ciascun componente resta in carica fino alla nomina del successore.
2. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2, comma 4, il Comitato di Presidenza di AiFOS, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Comitato di Presidenza deve revocare l'incarico.
3. L'incarico di componente dell'Organismo può essere revocato per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Comitato di Presidenza del verificarsi di una delle cause di decadenza in capo ad un membro dell'Organismo, oppure l'avvenuta violazione di uno degli adempimenti di cui al precedente art. 3.
4. La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 2, co. 3, comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.

5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione al Comitato di Presidenza il quale, prenderà senza indugio le decisioni del caso.
6. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Comitato di Presidenza il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.
7. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Comitato di Presidenza abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Art. 8

Obblighi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

Art. 9

Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso. Il Comitato di Presidenza provvede al rinnovo dell'Organismo.

Art.10

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito condanne, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico.

Art. 11

Remunerazione

1. L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Comitato di Presidenza di AiFOS.
Ai membri dell'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Art. 12

Rendiconto annuale

1. L'Organismo di Vigilanza elabora a fine anno un rendiconto della propria attività e fornisce al Comitato di Presidenza un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

Art. 13
Riservatezza

1. I componenti dell'Organismo sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I componenti dell'Organismo assicurano la massima riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

Art. 14
Modifiche del regolamento e pubblicità

1. Il presente Regolamento viene approvato con la maggioranza sopra prevista e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale di AiFOS.